



# ***COMUNE DI CASTEL BARONIA (AV)***

*PROVINCIA DI AVELLINO*

*VIA REGINA MARGHERITA N. 1*

Codice fiscale n. 81000850644

telefono 0827 - 92008

Partita I.V.A. n. 00281000646

tefax 0827 - 92601

---

## **Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi**

---

## INDICE

### CAPO I

#### PRINCIPI GENERALI

##### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni ed integrazioni, i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Castel Baronia a persone, gruppi, enti pubblici e privati, comitati e alle associazioni di contribuiti, sovvenzioni, sussidi ausili finanziari e/o organizzativi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Non rientra nella presente regolamentazione l'erogazione di sovvenzione, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a favore di soggetti che usufruiscano di tali benefici sulla base di norme regionali.

##### **Art. 2 – Finalità**

1. Il presente Regolamento persegue finalità sociali, alle quali sono indirizzate le risorse pubbliche, nel rispetto dei principi costituzionali di economicità e trasparenza dell'azione amministrativa anche al fine della razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse stesse.

##### **Art. 3 – Ambiti di intervento**

1. Gli ambiti all'interno dei quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di contribuiti, sovvenzioni, sussidi ausili finanziari e/o organizzativi e attribuzione di vantaggi economici, nei limiti delle risorse disponibili, sono i seguenti:

- sociale e assistenziale;
- religiosi;
- istruzione, formazione e ricerca scientifica;
- attività educative e di sostegno alla famiglia;
- promozione del tessuto economico e sociale;
- tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
- cultura, musica, arte e tutela dei beni storici e artistici;
- turismo;
- sport, attività ricreative e tempo libero;
- politiche giovanili;
- settori d'intervento che interessano l'azione comunale.
- attività di protezione civile

##### **Art. 4 – Natura degli interventi**

1. L'intervento del Comune che arreca i vantaggi si distingue nelle seguenti tipologie:

###### **a) contribuiti:**

corresponsione a fondo perduto di somme per attività finalizzate al raggiungimento di scopi riconducibili alle finalità indicate all'art. 3 del presente Regolamento ritenute valide sotto il profilo dell'interesse pubblico sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione;

###### **b) vantaggi economici:**

la fruizione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché la fruizione gratuita od agevolata di servizi, beni immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste una apposita normativa di accesso e di utilizzo, finalizzati al raggiungimento di scopi riconducibili alle finalità indicate all'art. 3 del presente Regolamento;

###### **c) sussidi ed ausili finanziari:**

erogazione di interventi di carattere economico tendenti alla riduzione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione;

**d) patrocinio:**

rappresenta una forma di adesione ed una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, turistiche, sportive, artistiche e scientifiche, riconducibili alle finalità indicate all'articolo 3 del Regolamento, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione.

**Art. 5 – Soggetti beneficiari**

1. Possono chiedere ed ottenere la concessione dei benefici, di cui all'art. 4 del presente Regolamento persone, enti pubblici e privati comprese le associazioni anche non aventi personalità giuridica, gruppi, comitati e circoli residenti ed operanti nel territorio comunale o che comunque svolgono un'attività di particolare interesse per la comunità. In particolare, nel caso di enti pubblici e privati, comprese le associazioni, abbiano finalità e pongano in essere attività riconducibili alle finalità indicate all'art. 3 del Regolamento ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione.

**Art. 6 – Esclusioni e limitazioni**

1. Non possono beneficiare di contributi i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali nonché che beneficiano della concessione di altri contributi, sussidi e vantaggi da parte di norme nazionale e regionali .
2. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini.

**CAPO II**

**CONTRIBUTI**

**Art. 7 – Contributi straordinari**

1. I contributi straordinari consistono nell'assegnazione di una somma in denaro *una tantum* che può essere erogata, nei seguenti casi:

- a) sostegno di iniziative dell'ente, del comitato, della persona fisica o dell' associazione richiedente, per un importo fino ad una percentuale massima della spesa sostenuta che non potrà superare il 60% della richiesta, e sulla base delle disponibilità del bilancio comunale che rientrino negli ambiti di intervento dell'art. 3 del Regolamento;
- b) per l'acquisto di beni durevoli , per l'esecuzione di lavori , attrezzature equipaggiamenti e materiale vario per un importo fino ad un massimo pari al 60% della spesa sostenuta.

2. Le domande per la richiesta di assegnazione del contributo straordinario devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente o dalla persona fisica richiedente ed essere complete di quanto segue:

- a) relazione dettagliata sull'iniziativa svolta o programmata o sui lavori effettuati nella quale saranno evidenziati gli scopi che si intendono o che sono stati perseguiti riconducibili alle finalità indicate all'art. 3 del presente Regolamento;
- b) dettagliata previsione di spesa o qualora l'evento già si sia svolto rendicontazione ;
- c) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale o controversie giudiziarie in corso o concluse con l'Amministrazione ;
- d) dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4% ai sensi dell'articolo 28 dei DPR .29 settembre 1973, n. 600, come successivamente precisato con risoluzioni del Ministero delle finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e n. 606/1989 per le associazioni;
- e) dichiarazione che indichi o escluda che la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla documentazione di spesa per le attività finanziate dal contributo;
- f) dichiarazione che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

3. La Giunta comunale deciderà, sulla base della documentazione acquisita e valutata l'importanza delle iniziativa anche in base ai presupposti del presente Regolamento tenendo conto delle risorse disponibili e

stanziare nel bilancio comunale e sulla base dei presupposti del comma 2 determinando l'entità del contributo che non potrà mai essere superiore al **60%** di quanto rendicontato e/o richiesto.

4. L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.

#### **Art. 8 – Erogazione e rendicontazione dei contributi**

1. I contributi di natura economica sono liquidati a saldo, previo accertamento della effettiva realizzazione delle iniziative, delle manifestazioni o dei progetti per i quali il contributo è stato concesso, previa presentazione sia della rendicontazione che di documenti attestanti le spese sostenute.

#### **Art. 9 – Esonero di responsabilità del Comune.**

1. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra persone, enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni, comitati o gruppi informali ai quali concede contributi, sussidi o ausili di altra natura nei confronti di soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali o qualsiasi altra prestazione.

2. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti in relazione ai quali ha accordato contributi o altri benefici di cui al presente Regolamento.

3. Se il beneficio richiesto consiste nella concessione temporanea di locali, impianti attrezzature o mezzi di proprietà comunale, il richiedente è tenuto ad utilizzare il bene richiesto secondo il suo scopo naturale, a riconsegnarlo integro, a manlevare l'Ente comunale da ogni responsabilità al riguardo ed a impegnarsi a risarcire tutti i danni eventualmente arrecati.

### **CAPO III**

#### **VANTAGGI ECONOMICI**

##### **Art.10 Destinatari degli interventi**

1. Possono ricevere vantaggi economici comunque attribuiti i seguenti soggetti:

- persone fisiche;
- persone giuridiche;
- associazioni gruppi e comitati anche non aventi personalità giuridica

##### **Art. 11 – Natura dei vantaggi economici**

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere effettuate a favore di persone, gruppi, associazioni e comitati che operano senza scopo di lucro e favorendo l'associazionismo locale e possono essere relative a:

###### **a) godimento di un bene comunale mediante:**

- concessione occasionale di sale comunali per conferenze convegni ecc. a titolo gratuito per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con il Comune;
- concessione dell'uso gratuito di impianti, strutture attrezzature del Comune sia per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con il Comune sia per l'organizzazione di attività che hanno come scopo un interesse pubblico e la tutela del territorio.

###### **b) la fruizione di un servizio a tariffa agevolata.**

##### **Art. 12 – Utilizzo di immobili o strutture**

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale culturale ricreativa o sportiva, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

2. Le attività, consentite nei suddetti locali non devono essere in contrasto con gli scopi del Comune e comunque, devono essere lecite, non vietate dall'ordinamento e non contrarie all'ordine pubblico.

3. La disponibilità dei locali e in ogni caso subordinata alla non utilizzazione degli stessi per iniziative ed attività specifiche del Comune, che hanno la precedenza.
5. In caso di necessità inderogabili del Comune questo può riservarsi la facoltà, di revocare l'uso dei locali precedentemente concessi.
6. gli immobili concessi a fine utilizzo dovranno essere riconsegnati puliti e esenti da danni .
7. non potranno essere concessi immobili o strutture e spazi pubbliche a privati se lo scopo della manifestazione che non rivestono carattere di interesse pubblico e non coerenti con le caratteristiche architettoniche e storiche dei luoghi richiesti .

#### **CAPO IV**

#### **SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI**

##### **Art. 13 – Finalità**

1. Con gli interventi definiti “sussidi” ed “ausili finanziari”, l'Amministrazione comunale intende concorrere concretamente al superamento di situazioni di grave precarietà di soggetti in stato di bisogno.

##### **Art. 14 – Soggetti beneficiari e tipologia degli interventi**

1. Nel settore socio-assistenziale opera primariamente l'Ambito Territoriale A1, l'Amministrazione Comunale, pertanto interviene in favore di soggetti residenti nel territorio comunale in via residuale e/o ad integrazione degli interventi dell'Ambito.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, il Comune, previa delibera di Giunta Comunale può intervenire in ambito sociale e concedere sussidi di carattere economico.
3. Gli interventi del Comune per il sostegno di persone in stato di bisogno possono essere i seguenti:
  - a. interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi (quali ad es. acquisto di beni di primaria necessità, cure sanitarie, lutti , perdita di lavoro ecc.);
  - b. interventi per il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
  - c. interventi in caso di calamità naturali
  - d. coperture di altri bisogni che verranno considerati e valutati di volta in volta, esaminata la documentazione prodotta e le necessità del caso.
4. In particolare per poter accedere al contributo economico è necessario che concorra la presenza delle seguenti condizioni, oltreché la presa in carico da parte dei servizi sociali:
  - il richiedente o il suo nucleo familiare deve essere residente nel Comune di Castel Baronia;
  - il richiedente deve trovarsi in una situazione di comprovata difficoltà economica;

##### **Art. 15 – Sussidi per casi straordinari**

1. Il Comune può attivare interventi o erogare sussidi di natura economica a carattere continuativo o *una tantum* in casi straordinari ed eccezionali a persone e/o nuclei familiari che versino in condizioni di comprovata indigenza o di temporanea difficoltà economica. Tali condizioni devono risultare da dati oggettivi - quali il reddito pro-capite, la composizione del nucleo familiare, l'età degli interessati - nonché da ogni altro elemento utile per un'imparziale e corretta valutazione.
2. Il procedimento può essere attivato d'ufficio o su richiesta presentata dagli interessati e allo stesso va allegata una relazione dettagliata a firma di un responsabile dei servizi sociali.

#### **CAPO V**

#### **PATROCINI**

##### **Art. 16– Natura e concessione del patrocinio**

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli.

2. L'iniziativa di carattere sociale, culturale, turistico, sportivo, artistico, scientifico o di interesse pubblico deve essere rilevante per il territorio comunale e non deve avere scopo di lucro; fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione comunale promuovendone l'immagine e il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà. Le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dallo Statuto comunale.

3. La concessione del patrocinio va formalizzata con apposito atto della Giunta comunale.

## **CAPO VI**

### **PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE**

#### **Art. 17 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione**

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

#### **Art. 18– Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

2. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa ed è pubblicato per 15 giorni consecutivi presso l'Albo Pretorio dell'Ente







